



COMUNE DI CESSAPALOMBO

PROV. DI MACERATA

Comune decorato di croce al valor militare

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	33	Del	18-05-11
-----------------	-----------	-----	----------

OGGETTO	Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Determinazione tariffe anno 2011 - conferma.
---------	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciotto** del mese di **maggio**,

alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	VICE SINDACO	P
PIERONI ERMANNO	ASSESSORE	P
BOZZI PIERGIUSEPPE	ASSESSORE	P
GIACINTI MICAELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 4 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **0**

Sig. **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **OTTAVI GIAMMARIO** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile dell'Ufficio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;
 - Il Segretario Comunale, sotto il profilo della conformità amministrativa;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, hanno espresso parere **favorevole**;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **Che** il D.Lgs. 15/11/93 n. 507, disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- **Che** l'art. 61, comma 1, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 dispone: *"Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni..... il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio..."*;
- **Che** l'articolo 42, comma 1, del Decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267 dispone: *"Il consiglio ha competenza....istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;...."*;
- **Che** l'articolo 151, comma 1, del citato Decreto Legislativo del 18/8/2000 n. 267, dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,..... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- **Che** l'articolo articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione."*;
- **Che** l'art. 1 comma 169, della legge 296/2006 dispone che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine previsto dalla legge di approvazione del Bilancio di previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2011, che proroga al 30 giugno 2011 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamate:

- la deliberazione Consigliare n. 10 del 19.03.1999, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- i vigenti regolamenti comunali per la disciplina del servizio e della tassa, adottati con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 05.12.1996, Co.Re.Co. provvedimento n. 17403/95 del 04.01.1996 e 31 del 05.12.1996, così come modificato con atto di Consiglio Comunale n. 15/96, Co.Re.Co. prov. 7015/96 del 03.04.1996;
- le seguenti disposizioni di legge relative alla trasformazione in tariffa del servizio dalla attuale tassa rifiuti solidi urbani (T.I.A.):
- l'art. 33 della legge finanziaria 488/99 il quale, per gli Enti al di sotto dei 5.000 abitanti, differisce al 01.01.2005 l'obbligo di istituire la nuova tariffa Ronchi, da

calcolarsi nel rispetto del regolamento approvato con D.P.R. n° 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 526, della legge 311/2004 il quale nel sostituire il termine di **“cinque anni” con “sei anni”** dell'art. 11, comma 1, lettera a) del predetto regolamento, rinvia al primo gennaio 2006 l'obbligo di istituire la nuova tariffa per i rifiuti;

- l'art. 1, comma 134, della legge 266/2005 che, con la sostituzione dei termini di **“sei anni” con “sette anni”** dell'art. 11, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento, proroga ulteriormente al primo gennaio 2007 l'applicazione della nuova tariffa rifiuti,

- l'art. 1, comma 184, della legge 296/2006 il quale dispone che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

- l'art. 1, comma 166, della legge 296/2007 che, con la aggiunta dei termini di **“e per l'anno 2008”** all'art. 1, comma 184, lettera a) della legge 296/2006, proroga ulteriormente al primo gennaio 2009 la trasformazione della tassa in tariffa;

- l'art. 5 D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 che testualmente recita:

“ all'articolo 1, comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole **“e per l'anno 2008”** sono sostituite dalle seguenti: **“e per gli anni 2008 e 2009”**

- l'art. 8 comma 3 D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito nella Legge n. 25 del 26/02/2010, che testualmente recita:

" all'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: **«entro il 30 giugno 2010»**.

E quindi proroga ulteriormente al 30 giugno 2010 la trasformazione della tassa in tariffa (T.I.A.).

- il parere reso dal Ministero dell'Economie e delle Finanze con il quale si chiarisce che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni previste dal Codice Ambientale, D.L.vo n. 152/06, non si può modificare il regime di prelievo relativo al servizio N.U. da parte dell'Ente locale precludendo sostanzialmente la possibilità di attuare volontariamente il passaggio dalla tassa (TARSU) alla tariffa (TIA);

VISTA infine la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'11 novembre 2010, la quale conferma la possibilità di continuare ad applicare anche per l'anno 2011 la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

Richiamata infine la deliberazione di giunta municipale n. 24 del 31.03.2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvano le tariffe per la tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2010;

Considerato:

- Che il gettito derivante dalla tassa de quo, anche in previsione di una eventuale futura applicazione della tariffa rifiuti (T.I.A.), deve tendere per quanto possibile alla copertura totale del costo d'esercizio del servizio sopra determinato;

- Che si rende necessario assicurare adeguata copertura del citato costo del servizio posto a bilancio per l'anno in oggetto;

- Che si deve salvaguardare l'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

Esaminato il prospetto dimostrativo allegato relativo al costo del servizio in questione per il 2011 dal quale si ricava che tutte le spese sono coperte per una percentuale del

64,74% da entrate afferenti ai proventi della tassa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis, del D.L.vo n. 507/93, così come modificato dall'art. 3, comma 68 della legge 549/95, l'Ente intende mantenere anche per il corrente anno, la detrazione per lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche, nella misura del 5% della spesa complessiva;

Vista la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Finanziaria 2011);

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 269/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare le tariffe in vigore nell'anno 2010 anche per il 2011, come meglio di seguito riportate:

TARIFFE TASSA RIFIUTI S OLIDI URBANI ANNO 2010

	DESCRIZIONE	Tariffe Euro mq
CLASSE I	Zona servita	€0,83
CLASSE II	Commerciale	€1,12
CLASSE III	Zona non servita	€0,29

Sulle tariffe di cui sopra vengono calcolati:

- a) 10% a titolo di addizionale ex E.C.A.;
- b) 5% a titolo di tributo provinciale.

Di dare atto che il costo d'esercizio del servizio di nettezza urbana da coprire con il previsto gettito derivante dalla tassa, meglio individuati nell'allegato prospetto assieme al tasso di copertura corrispondono esattamente agli importi posti a bilancio, contribuendo a garantire l'equilibrio dello stesso.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione.



COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROV. DI MACERATA
Comune decorato di croce al valor militare

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 18/05/2011
SERVIZIO NETTEZZA URBANA ANNO 2011**

Capitolo	ENTRATA	Consuntivo 2010	Preventivo 2011
52	Previsione anno 2011	30.099,00	28.665,00
54	Addizionale erariale ruoli RSU	1.725,00	2.866,00
TOTALE		31.824,00	31.531,00

Capitolo	SPESA	Consuntivo 2010	Preventivo 2011
1970	Personale al 80%	18.475,00	18.478,00
1980	Oneri riflessi al 80%	5.907,00	5.113,00
1980/1	I.R.A.P. al 80%	1.209,00	1.213,00
1574	Spese generali funzionamento	1.532,00	1.600,00
1574/1	Spese generali funzionamento	24.710,00	24.865,00
	Deduzione 5% (art. 61 D.L.vo 507/93)	-2.551,00	-2.563,00
TOTALE		48.472,00	48.706,00

CESSAPALOMBO LI 18/05/2011

IL RAGIONIERE
F.to (Piccioni Roberta)

IL SINDACO
F.to (Ing. GIAMMARIO OTTAVI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SERAFINI dr.ssa GIULIANA)

**COMUNE DI CESSAPALOMBO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

UFFICIO : Proposta N. 33

 del 18-05-11

=====

Alla Giunta Comunale SEDE

=====

=====

Oggetto: Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Determinazione tariffe anno 2011 - conferma.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

favorevole

VISTO: Si esprime parere -----
 contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

VISTO: Si esprime parere -----
 Contrario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime

favorevole

parere -----

contrario

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI

=====

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 25-05-11 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il **25-05-11**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 25-05-11

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Saracca Giampietro

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva:

- il **18-05-11** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Cessapalombo , li 25-05-11

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini